

Parlamentenstempel

Services du Parlement Services

del Parlamento

Sevetschs da Parlamento



Ambito informazioni
& redazione

CH-3003 Berna

Tel. 031 322 87 90

Fax 031 322 53 74

www.parlamento.ch

information@pd.admin.ch

Accesso dei media alle elezioni del Consiglio federale: principi e condizioni

1. Accreditementi

In occasione delle elezioni del Consiglio federale l'accesso dei rappresentanti dei media al Palazzo del Parlamento è regolato con carte di accesso speciali. I giornalisti accreditati stabilmente a Palazzo federale hanno automaticamente diritto a tale carta. Per l'accREDITAMENTO di altri giornalisti (accREDITamenti supplementari) sono previsti contingenti speciali attribuiti secondo le regole seguenti:

- il numero complessivo di accREDITamenti supplementari (escluso il personale tecnico) è di 180 al massimo.
- I Servizi del Parlamento attribuiscono contingenti parziali ai singoli settori mediali (ad es. secondo le categorie: stampa, media Internet, radio e TV private, SSR).
- All'interno di ogni contingente parziale si applica il principio della parità di trattamento. Il numero complessivo di accREDITamenti per singola azienda può essere limitato.
- La domanda di accREDITamento deve essere presentata entro una scadenza vincolante prestabilita; se il contingente viene esaurito prima di tale scadenza, è determinante l'ordine cronologico in cui pervengono le domande.

2. Fotografi

Nella sala del Consiglio nazionale è ammesso un gruppo di al massimo 10 fotografi. La composizione del gruppo è stabilita dai Servizi del Parlamento d'intesa con l'Unione dei giornalisti di Palazzo federale in base alle regole seguenti:

- sono ammessi soltanto fotografi accREDITati stabilmente a Palazzo federale.
- Le grandi testate possono disporre al massimo di un posto ognuna.
- Le agenzie fotografiche possono disporre al massimo di un posto ognuna.

Un ulteriore posto per fotografi può essere concesso rispettivamente sulla tribuna degli invitati e sulle tribune della stampa. Le foto scattate da tali posti sono considerate "immagini condivise" e devono essere messe a libera disposizione di tutti i fotografi accREDITati a



Palazzo federale; lo stesso vale per le foto del giuramento dei consiglieri federali scattate con apparecchi telecomandati.

I membri del gruppo si impegnano per scritto a tutelare il segreto del voto, a rinunciare all'uso di teleobiettivi durante gli scrutini e a rispettare le regole comportamentali in vigore nella sala.

3. Ubicazione delle trasmissioni dal vivo dei media elettronici – SSR

Le emittenti della SSR hanno la possibilità di installare nelle anticamere del Consiglio nazionale (TV ed evtl. radio) e nella Sala dei passi perduti (radio) dispositivi per trasmissioni dal vivo. Le condizioni seguenti devono essere soddisfatte:

- la SSR trasmette le elezioni del Consiglio federale alla radio e alla TV in tutte e tre le lingue ufficiali.
- Le installazioni non disturbano lo svolgimento della seduta dell'Assemblea federale plenaria.

La produzione di immagini dal vivo dalla sala del Consiglio nazionale è disciplinata da un contratto separato concluso con il Centro di produzione Palazzo federale; il contratto stabilisce che le immagini devono essere messe gratuitamente a disposizione di tutti i media interessati.

Nella sala sono ammesse al massimo due telecamere ENG. Sono ammesse telecamere di altro tipo in ubicazioni definite appositamente.

Il Centro di produzione Palazzo federale si impegna per scritto a tutelare il segreto del voto e a rispettare le regole comportamentali in vigore nella sala.

4. Ubicazione delle trasmissioni dal vivo dei media elettronici – Emittenti private

Le emittenti televisive private¹ che intendono installare dispositivi per trasmissioni dal vivo devono costituire gruppi linguistici regionali cui devono poter partecipare tutte le emittenti che dispongono di una concessione dell'UFCOM. Le condizioni seguenti devono essere soddisfatte:

- il bacino di utenza delle emittenti partecipanti deve comprendere più di un Cantone e ogni gruppo linguistico regionale deve essere costituito da almeno tre emittenti (eccezioni per la Svizzera italiana).

Per i gruppi di emittenti private è disponibile l'anticamera est del Consiglio degli Stati (al massimo due gruppi). Se i gruppi sono più di due si fa ricorso inoltre alla sala 01 (ex sala dei giornalisti). In tal caso l'attribuzione dei posti avviene nel modo seguente:

¹ Sono considerate emittenti TV le emittenti notificate all'UFCOM che producono un programma a carattere informativo che non è diffuso esclusivamente tramite Internet.



1. i due gruppi con il bacino di utenza maggiore² possono usufruire dell'anticamera del Consiglio degli Stati.
2. Se si costituiscono gruppi in due regioni linguistiche, il rispettivo gruppo con il bacino di utenza maggiore di ogni regione linguistica può usufruire dell'anticamera.
3. Se si costituiscono gruppi in tre regioni linguistiche si tiene conto anche dell'origine dei candidati ufficiali al Consiglio federale.

Ai corrispondenti delle radio private accreditati stabilmente è messa a disposizione la sala 02. Nel Palazzo del Parlamento non sono disponibili altre sale (ulteriori posti di lavoro sono disponibili nel Centro media di Palazzo federale).

I media Internet non possono usufruire di spazi per le installazioni tecniche nel Palazzo del Parlamento (posti di lavoro sono disponibili nel Centro media di Palazzo federale).

5. Infrastruttura tecnica

Nel Palazzo del Parlamento non è installata un'infrastruttura tecnica specifica per i media. Le eventuali spese di installazione sono a carico dell'utente che le causa.

6. Riserva del diritto di polizia

È fatto salvo in ogni caso il diritto di polizia esercitato nel Palazzo del Parlamento dalla Delegazione amministrativa e dai presidenti delle Camere.

I presenti principi sono stati adottati dalla Delegazione amministrativa il 4 novembre 2009.

² Numero di persone (in migliaia) che in una giornata media hanno visionato il programma in questione per almeno 30 secondi (secondo Publicadata).